



REGIONE MOLISE

Presidenza della Giunta regionale

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 35 DEL 10-06-2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19. LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MEDICINA LEGALE.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020;

RICHIAMATA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 30 del 15 maggio 2020 con la quale sono state approvate le linee guida per le attività di assistenza sanitaria e socio-sanitaria erogate dalle strutture pubbliche e private nell'intero territorio

regionale;

LETTA

la nota della Direzione Generale della Salute della Regione Molise prot. n. 88245 del 5 giugno 2020 con la quale, al fine di consentire la ripresa delle attività di medicina legale, è stato trasmesso alla presidenza della Giunta Regionale Molise il documento recante “*Indicazioni per ripresa delle attività di medicina legale – “fase 2” – emergenze COVID-19*”;

la nota della Direzione Generale della Salute della Regione Molise prot. n. 89764 del 9 giugno 2020 con la quale la struttura ha rappresentato la condivisione da parte dell’AREM del suindicato documento, giusta nota acquisita in atti con prot. n. 89093/2020;

RICHIAMATA la rilevanza in materia di prevenzione del contagio da COVID 19 delle valutazioni tecnico-sanitarie operate dall’ASREM, stante le funzioni ad essa attribuite dell’art. 7 ter, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i.;

LETTO il documento recante “*Indicazioni per ripresa delle attività di medicina legale – “fase 2” – emergenze COVID-19*” accluso alla nota della Direzione Generale della Salute della Regione Molise prot. n. 88245 del 5 giugno 2020, che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO

necessario subordinare lo svolgimento delle attività di medicina legale all’adozione di misure conformi agli indirizzi operativi contenuti nel suindicato documento al fine di ridurre il rischio di contagio da COVID-19;

che, pertanto, le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate giustificano l’adozione di un provvedimento ai sensi dell’art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

EMANA LA SEGUENTE

ORDINANZA

Articolo 1

1. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza le attività di medicina legale nell’intero territorio regionale devono svolgersi nel rispetto degli indirizzi operativi di cui all’allegato 1 della presente ordinanza.

2. Lo svolgimento delle attività di medicina legale in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché l’adozione dei provvedimenti cautelari di cui all’art. 2, comma 2, del medesimo decreto-legge.

Articolo 2

1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

2. La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia e al Ministro della Salute, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio

2020, n. 3 ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.

4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Campobasso, 10-06-2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.